



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile,
composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 328/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 9.04.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra

FINDOMESTIC BANCA S.P.A. (c.f. 03562770481), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Firenze alla Via Jacopo da Diacceto n. 48, elettivamente domiciliata in Ancona,

(studio Avv. [redacted]), rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted], giusta procura in calce all'atto di appello

[redacted] appellante

e

[redacted] (c.f. [redacted]), nata a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] (AN) alla Via [redacted] elettivamente domiciliata in

alla [redacted], presso lo studio dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello con appello incidentale

[redacted] appellata ed appellante incidentale

Oggetto: credito al consumo, appello avverso la sentenza n. 73/2022 emessa in data 20.01.2022 dal Tribunale di Ancona

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 73/2022 emessa in data 20.01.2022 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Findomestic Banca S.p.a. nei confronti di

al fine di sentir dichiarare l'applicabilità ai n. 3 contratti di prestito stipulati tra le parti, rispettivamente di €.25.000 in data 10.11.2011, di €.27.000 in data 18.04.2014 e di €.40.000 in data 19.08.2015, delle condizioni economiche e contrattuali originariamente pattuite, nonché condannare parte convenuta alla restituzione dell'importo di complessivi €.13.004,61 ricevuto in adempimento della decisione ABF dalla stessa richiasta, a seguito di estinzione anticipata dei tre finanziamenti, per l'accertamento della legittimità delle richiamate clausole che tengano in considerazione, ai fini del calcolo del TAEG, i costi assicurativi a protezione del credito e collegati alla sua erogazione, ritenuta la natura obbligatoria della polizza assicurativa e la correttezza della sua inclusione nel calcolo del TAEG, ha rigettato la domanda e disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello Findomestic Banca S.p.a., chiedendone l'integrale riforma per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto l'obbligatorietà delle polizze stipulate a protezione del credito, con conseguente inclusione delle stesse nella base di calcolo del TAEG ed applicazione del meccanismo di sostituzione automatica della clausola relativa agli interessi che sono dovuti secondo il tasso dei BOT, condividendo le argomentazioni della decisione assunta in data 16.11.2017 dal Collegio ABF di Roma, lamentando l'appellante la mancata considerazione della qualificazione dell'assicurazione sul credito indicata dalle parti come facoltativa, nonché dell'autonomia della polizza rispetto al rapporto di finanziamento e l'avvenuta dimostrazione della facoltatività dell'assicurazione mediante la produzione di contratti analoghi conclusi con altri clienti senza l'abbinamento di alcuna assicurazione, essendo invero onere del cliente dimostrare che senza la stipula delle polizze non avrebbe ottenuto il prestito o lo avrebbe ottenuto a condizioni diverse, né potendo i contratti di finanziamento, da stipularsi in forma scritta sotto pena di nullità ex art. 117 TUB, essere fatti oggetto di prova testimoniale, né di applicazione delle presunzioni ex

art. 2729, co. 2, c.c., che difettano comunque dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; il giudice ha, altresì, errato nell'omettere di considerare i documenti prodotti dalla banca a dimostrazione del carattere facoltativo delle polizze a protezione del credito quale prova contraria della presunzione di obbligatorietà, non essendo onere della banca provare di avere illustrato al cliente il costo complessivo del finanziamento con e senza polizza abbinata a protezione del credito ed avendo, altresì, fornito la prova contraria mediante il deposito di numerosi contratti di senza polizza, stipulati con clienti aventi il medesimo merito creditizio dell'appellata, a condizioni economiche identiche a quelle alla stessa applicate.

Si è regolarmente costituita in giudizio _____, contestando in modo specifico l'avverso gravame, preliminarmente eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per non avere l'appellante proposto una specifica critica alle motivazioni poste alla base del provvedimento che intende appellare, ma operato una riedizione dei medesimi scritti difensivi di primo grado, senza offrire una riproposizione corretta della decisione; quanto al merito, ha evidenziato la correttezza della sentenza per aver ritenuto che, nell'ambito dell'accertamento della facoltatività o dell'obbligatorietà delle polizze, la spesa assicurativa vada inclusa nel calcolo del TAEG in caso di collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e il finanziamento, soprattutto se siano conclusi contestualmente, e che la sussistenza del collegamento, pur se suscettibile di prova contraria, risulti presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione, dovendosi in tal caso ritenere che la stipula della polizza assicurativa, volta ad assicurare all'intermediario il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, sia stata imposta unilateralmente dalla banca quale condizione in cambio dell'erogazione del credito, né la banca ha offerto la prova contraria della carenza di collegamento negoziale tra i due contratti e, dunque, della non obbligatorietà della polizza assicurativa; la sentenza ha, altresì, correttamente valutato i contratti di finanziamento senza alcuna polizza abbinata a protezione del credito, stipulati dalla Findomestic con altri clienti e depositati dalla banca, non essendo idonei al superamento di ogni presunzione di obbligatorietà delle polizze, in mancanza di prova che tutti gli altri contraenti avessero anche lo stesso merito creditizio dell'odierna appellata. Con appello incidentale ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla pronuncia sulle spese di lite, compensandole e non condannando, invece, la parte soccombente al rimborso delle stesse.

A seguito di ordinanza del 9.04.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

Devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni di inammissibilità in rito del gravame proposto.

Entrambe sono infondate.

L'eccezione di indeterminatezza dell'appello ex art. 342 c.p.c. non implica un giudizio avente ad oggetto la fondatezza del gravame proposto, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si espliciti in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice *a quo*.

La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass. SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice, sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicitare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.

L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata è stata implicitamente rigettata dalla Corte nel corso del giudizio e la stessa, oltre che risultare assorbita dalla pronuncia della presente sentenza è, allo stato, irrilevante per essere la causa stata trattenuta in decisione.

Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze oggetto di gravame.

Con il primo motivo di gravame, articolato in più punti, l'appellante critica la sentenza impugnata per l'erronea applicazione del regime delle presunzioni in sede di valutazione della obbligatorietà delle polizze assicurative controverse da parte del giudice di primo

grado, che ha individuato ed utilizzato degli indici presuntivi che, eventualmente, avrebbero potuto condurre ad un giudizio di connessione e/o collegamento tra polizza assicurativa e mutuo, nell'assunto che essendo il finanziamento un contratto a forma scritta a pena di nullità non suscettibile di essere provato in sede testimoniale, non possa ad esso essere applicato, ai sensi dell'art. 2729, co. 2, c.c., il regime delle presunzioni semplici.

Puntualizza, al riguardo, l'appellante che l'assicurazione stipulata non fosse obbligatoria e che, pertanto, i relativi costi non avrebbero dovuto essere inseriti tra le voci che vanno a comporre il TAEG indicato nel contratto di finanziamento -in tal modo comportando anche una erronea applicazione della normativa in materia di usura- e che il giudice avrebbe dovuto considerare, nel vagliare l'avvenuto raggiungimento della prova contraria necessaria per vincere la presunzione *de qua*, gli specifici indici rivelatori offerti dall'appellante, quali: la dizione di adesione alla assicurazione facoltativa in abbinamento del credito ben visibile sul modulo ed inserita in un apposito e separato riquadro, tale da consentire al soggetto non interessato di omettere la firma relativamente a tale singola voce; la facoltà di recesso per il cliente, senza che possa incidere sul contratto di finanziamento che sarebbe rimasto comunque in essere e alle medesime condizioni; il beneficio del cliente in caso di rimborso delle rate in favore della banca (al verificarsi degli eventi indennizzabili secondo la polizza), in quanto gli importi versati dall'assicuratore alla banca devono essere da quest'ultimo imputati al fine di ridurre o estinguere il debito dell'assicurato.

La censura non coglie nel segno.

Reputa il Collegio di poter condividere il logico e convincente ragionamento del giudice di prima istanza secondo cui vanno tenuti in considerazione, ai fini del calcolo del TAEG, i costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, ogni qualvolta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza e la stipula del contratto di finanziamento, nell'assunto che la polizza assicurativa sulla vita sia stata imposta per l'erogazione del mutuo e non sarebbe stata sottoscritta se non per poter ottenere il finanziamento, con la conseguenza che appare lampante il collegamento tra l'assicurazione e il contratto stipulato con la banca: "... *emerge con evidenza la sussistenza di plurimi, documentali e concordanti indici di obbligatorietà delle polizze attesi la contestualità dei contratti e la circostanza che il costo dell'assicurazione è stato direttamente trattenuto al momento del versamento dell'importo finanziato*" (cfr. pag. 7 sent.).

La motivazione del giudice di prime cure trova il suo avallo anche nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, a tenore del quale le spese e gli oneri del mutuo vanno considerati nel calcolo del TAEG: *“La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815, co. 2, c.p.c.) trova sede nell’art. 644 c.p. oltre che nella legge 108/1996, il cui art. 2, individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi. Il dettato dell’art. 644. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”* (Cassazione Civile, Sez. II, Sent. n. 17466 del 20.08.2020), in conformità con quanto previsto dall'art. 644, co. 4, c.p.: *“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito” (così Cass. civ., sez. I, 24.09.2018 n. 22458).

Tale principio è stato, altresì, in precedenza richiamato dalla sentenza Cass. n. 8806/2017, espressamente fatto proprio anche dal giudice di prime cure: *“La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”* e, recentemente, confermato: *“Ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito ... essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”* (così Corte di Cassazione, Ordinanza del 26.11.2021, n. 37058).

Pertanto, i costi assicurativi rientrano nel conteggio rilevante ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, purché collegati alla concessione del credito: collegamento che può essere provato con qualunque mezzo e che sussiste, come nel caso di specie, trattandosi di polizze contestuali ai contratti di prestito.

Con il secondo motivo di gravame la difesa appellante impugna la sentenza sull'errato presupposto della mancata valutazione, ad opera del giudicante, di documenti prodotti dalla banca, in particolare, dei contratti di finanziamento senza alcuna polizza abbinata a protezione del credito, stipulati dalla Findomestic con altri clienti aventi *“il medesimo merito creditizio”* dell'odierna appellata, *“a condizioni economiche praticamente identiche a quelle a lei rispettivamente applicate in ciascun contratto di prestito personale, ma senza alcuna*

polizza a protezione del credito”, pertanto idonei a consentire il superamento di ogni presunzione di obbligatorietà delle polizze a garanzia del credito.

L’assunto è infondato.

A parere di questa Corte territoriale, l’appellante non ha superato la prova contraria rispetto a tale presunzione di obbligatorietà, non essendo sufficiente, né convincente la produzione, per finalità puramente comparativa, dei numerosi contratti di finanziamento intercorsi tra la società appellante e la propria clientela, risultando essi sprovvisti di efficacia probatoria decisiva in relazione alla presente controversia, atteso che ogni tipologia contrattuale possiede delle caratteristiche a sé stanti non comunicabili alle altre.

Al lume dei suesposti autorevoli principi, la c.d. polizza protezione mutuo, avente la finalità di garantire, nei confronti della mutuataria, la capacità di rimborso delle rate nel caso in cui si verificano eventi come malattia, morte o perdita del lavoro, nel caso in esame risulta essere, al di là della obbligatorietà o facoltatività asseritamente stabilita dalle parti e/o emergente per fatti concludenti dal tenore contrattuale, sicuramente collegata al prestito controverso, in quanto ad esso finalizzata, nonché finanziata dalla stessa banca e stipulata contestualmente: pertanto tali indici rivelatori, come già correttamente espresso in sentenza, fanno sì che le spese della polizza assicurativa, in quanto finalizzata alla garanzia del rimborso del finanziamento, debbano necessariamente essere considerate nel calcolo del TAEG.

In considerazione delle suesposte considerazioni, ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo, l’appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, in ossequio al disposto dell’art. 91 c.p.c.

In considerazione dell’integrale rigetto dell’appello, ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato l’appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Findomestic Banca S.p.a. avverso la sentenza n. 73/2022 emessa in data 20.01.2022 il Tribunale di Ancona, così provvede:

- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €3.966 (di cui €1.134 per studio controversia, €921 per fase introduttiva ed €1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 2.07.2024.

Il Presidente

Dott.ssa Annalisa Gianfelice

Il Giudice Ausiliario Est.

dott.ssa Paola Damiani